

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1604 del 07/04/2020
Oggetto	Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta Bandini-Casamenti S.r.l. via Gramadora, 19 ĩ Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 19, relativa all'aumento del quantitativo di cui all'operazione R12 e attuazione dell'Ordinanza Regionale n. 43/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1651 del 07/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sette APRILE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: *Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.* Ditta Bandini-Casamenti S.r.l. – via Gramadora, 19 – Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 19, relativa all'aumento del quantitativo di cui all'operazione R12 e attuazione dell'Ordinanza Regionale n. 43/2020.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009, successivamente modificata e integrata con:

- Delibera di G.P. n. 125/29573 del 30.03.2010,
- Delibera di G.P. n. 297/64710 del 29.06.2010,
- Delibera di G.P. n. 510/105103 del 26.10.2010,
- comunicazione di modifica non sostanziale del 24.09.2010, prot. prov.le n. 95722/10, successivamente integrata con nota del 15.11.2010, prot. prov.le n. 111939/10,
- Delibera di G.P. n. 250/54324 del 24.05.2011,
- Delibera di G.P. n. 224/86280 del 04.06.2013,
- Determina Dirigenziale n. 91474/15 del 23.10.2015,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3099 del 31.08.2016,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-763 del 16.02.2017,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3474 del 04.07.2017,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5076 del 04.10.2018,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-6801 del 28.12.2018,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1178 del 12.03.2019,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2500 del 24.05.2019,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2019-6023 del 30.12.2019,

è stata rilasciata alla ditta Bandini-Casamenti S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora

n.19;

Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 23.03.2020 acquisita al PG/2020/44764 relativa:

1. all'inserimento dei codici EER 040221 e 040222 per l'operazione R12;
2. all'aumento del quantitativo annuale di rifiuti da sottoporre all'operazione R12;
3. all'aumento del quantitativo istantaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi da sottoporre alle operazioni D15 e R13;

Vista la nota di avvio del procedimento del 25.03.2020, PG/2020/45907 con la quale si precisava che:

- l'aumento richiesto per il quantitativo istantaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi da sottoporre alle operazioni D15 e R13 è ricompreso nelle soglie di cui ai punti B.2.47 e B.2.49 dell'allegato 2 alla L.R. 4/2018, e che pertanto la modifica rientra nei casi di cui al punto B.2.60 "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2)" del medesimo allegato, così come peraltro confermato dall'istanza di PAUR presentata dal gestore in data 14/02/2020;
- si riteneva opportuno procedere alla valutazione della comunicazione di modifica presentata, nonostante quanto previsto all'art. 103 del D.L. n. 18/2020, visto il carattere di pubblica utilità dell'attività in questione;
- si chiedeva agli Enti di esprimere eventuali valutazioni o richiesta di integrazioni entro il 01.04.2020;

Considerato che per la modifica non sostanziale relativa all'operazione R12 non è necessaria la verifica di assoggettabilità (screening) ai sensi della L.R. 4/2018 in quanto non ricompresa negli allegati A e B della medesima L.R. 4/2018;

Vista la richiesta di parere istruttorio inoltrata al Servizio Territoriale di questa Agenzia il 25.03.2020 con nota PG/2020/45910;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 43 del 20.03.2020, che prevede al punto 9:

"che, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1 dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possano aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%.

La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.

I titolari dei suddetti impianti e operazioni di recupero che intendono avvalersi delle deroghe fissate con la presente ordinanza devono inviare apposita Comunicazione in cui vengono esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga. Tale comunicazione deve essere inviata a: Prefettura; ARPAE; Comune; AUSL; Vigili del fuoco."

Dato atto che in data 26.03.2020, con nota PG/2020/46458, il Gestore ha inviato la comunicazione di cui all'Ordinanza n. 43/2020 sopra riportata;

Dato atto che tale comunicazione riporta gli aumenti relativi allo stoccaggio istantaneo e annuo per le operazioni D15 e R13, così come previsti dalla suddetta Ordinanza, fatta eccezione per i rifiuti destinati all'operazione R3 ed R12, non ricompresa negli aumenti previsti;

Considerato che resta fermo che il Gestore deve rispettare le disposizioni in materia di prevenzione incendi e le disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018,

Visto il parere favorevole del Servizio Territoriale di questa Agenzia ricevuto in data 30.03.2020, PG/2020/48186, di seguito riportato:

“...omissis....

1. La tabella di cui alla prescrizione 2, del paragrafo D.2.9, della DGP 306 del 06/07/09 modificata ed aggiornata al punto 1.1 dalla Determina 6023 del 30/12/19 deve essere così sostituita:

	Operazioni autorizzate	Pericolosità dei rifiuti	Q max stoccaggio istantaneo tonnellate	Q max stoccaggio annuo (1/1 – 31/12) tonnellate
Allegato A	D15 – R13	Pericolosi	30	79.500 ^b
Allegato B	D15 – R13	Non pericolosi	370 ^a	
Allegato B1	D15 - R13	Non pericolosi		2.400 ^c
Allegato C	R3 – R13	Non pericolosi	2.150	70.000
Allegato D	R13	Non pericolosi		
Allegato E	R12	Non pericolosi	100	3.500
a si intende come somma dei rifiuti di cui all'allegato B e B1 b si intende come somma dei rifiuti di cui all'allegato A e B c si intende riferito ai rifiuti del solo allegato B1				

Inoltre :

2. I rifiuti individuati dai codici EER 040221 - *rifiuti da fibre tessili* ed EER 040222 - *rifiuti da fibre tessili lavorate* devono essere inseriti nell'allegato E dell'atto di AIA.”

Ritenuto opportuno modificare la tabella di cui alla prescrizione 2 del paragrafo D.2.9, della DGP 306 del 06/07/09 modificata ed aggiornata al punto 1.1 dalla Determina 6023 del 30/12/19, inserendo anche gli aumenti previsti al punto 9 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 43 del 20.03.2020;

Vista la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva prevede, tra l'altro, che per l'operazione di recupero R12 l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto espressa in tonnellate per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €) per i rifiuti non pericolosi;

Dato atto che il quantitativo di rifiuti non pericolosi che verrà avviato complessivamente all'operazione di recupero R12 sarà pari a 3.500 t/anno;

Considerato che nella documentazione allegata alla modifica non si fa distinzione fra i quantitativi di rifiuto che, una volta effettuata l'operazione R12, vengono destinati all'operazione R3 presso lo

stesso stabilimento e quelli destinati a terzi, e che pertanto si ritiene congruo applicare le garanzie finanziarie alla quantità annua richiesta per l'operazione R12;

Dato atto che la Bandini e Casamenti S.r.l., per il trattamento dei rifiuti, è certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004, certificato EMS-456/S del 28/10/2003 con scadenza al 03/09/2021. Ai sensi di quanto previsto dalla L. 1/2011, gli importi relativi all'operazione R12 possono essere pertanto ridotti del 40%;

Dato atto, altresì, che l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 57 del 03.04.2020 al punto 4 dispone che, a fronte delle deroghe concesse con il decreto stesso nonché con il proprio precedente Decreto n. 43 del 20 marzo 2020, tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure ivi previste, non siano dovuti eventuali adeguamenti relativi alle garanzie finanziarie per i quantitativi in deroga;

Considerato pertanto che l'importo della garanzia finanziaria relativo alla modifica introdotta, da prestare a favore di Arpae, determinata alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a: $3.500 \text{ t} \times 12,00 \text{ €/t} = \text{€ } 42.000,00$, ai quali si applica la riduzione del 40%, risultando essere pari a **€ 25.200,00**;

Dato atto che sono già stati garantiti **€ 18.000,00** integrando la Garanzia Finanziaria già prestata e che pertanto è necessario implementare la garanzia di un ulteriore importo pari a **€ 7.200,00**;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla Bandini e Casamenti S.r.l. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Dato atto che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 06.04.2020, la Bandini e Casamenti S.r.l. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' *"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"*;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale;

DETERMINA

1. **di accogliere parzialmente**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Bandini e Casamenti S.r.l. con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n.19, relativa all'aumento del quantitativo annuo da sottoporre a operazione R12, all'implementazione dei codici EER 040221 ed EER 040222 nell'allegato E, e all'aumento previsto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 43 del 20.03.2020, e aggiornare conseguentemente l'AIA nel seguente modo:

1.1. al paragrafo D2.9, prescrizione n. 2, la tabella viene sostituita dalla seguente:

	Operazioni autorizzate	Pericolosità dei rifiuti	Q max stoccaggio istantaneo tonnellate DAL TRENTUNESIMO GIORNO DOPO IL TERMINE EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (1)	Q max stoccaggio istantaneo tonnellate FINO A 30 GIORNI DOPO IL TERMINE EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (1)	Q max stoccaggio annuo (1/1 – 31/12) tonnellate DAL 01.01.2021 (2)	Q max stoccaggio annuo (1/1 – 31/12) tonnellate SOLO ANNO 2020 (2)
Allegato A	D15 – R13	Pericolosi	30	36	79.500 ^b	95.400 ^b
Allegato B	D15 – R13	Non pericolosi	370 ^a	444 ^a		
Allegato B1	D15 - R13	Non pericolosi			2.400 ^c	2.880 ^c
Allegato C	R3 – R13	Non pericolosi	2.150	2.150	70.000	70.000
Allegato D	R13	Non pericolosi				
Allegato D *	R13	Non pericolosi	/	430	/	14.000
Allegato E	R12	Non pericolosi	100	100	3.500	3.500

(1) Le due colonne sono una alternativa all'altra rispetto a quanto previsto nell'Ordinanza del Presidente RER 43/2020

(2) Le due colonne sono una alternativa all'altra rispetto a quanto previsto nell'Ordinanza del Presidente RER 43/2020

a si intende come somma dei rifiuti di cui all'allegato B e B1

b si intende come somma dei rifiuti di cui all'allegato A e B

c si intende riferito ai rifiuti del solo allegato B1

* La riga si riferisce all'ulteriore quantitativo in R13 rispetto alla riga precedente, in relazione all'aumento temporaneo di cui all'Ordinanza del Presidente della RER n. 43/2020

1.2. L'Allegato E viene integrato con i rifiuti individuati dai codici EER 040221- rifiuti da fibre tessili ed EER 040222 - rifiuti da fibre tessili lavorate;

2. **di stabilire** che, nel termine perentorio di **60 giorni** dalla data di efficacia del presente atto deve essere aggiornata la garanzia finanziaria già prestata, pari a € 557.580,00, con riferimento agli estremi del presente provvedimento, ovvero essere prestata una nuova garanzia finanziaria per l'aumento della quantità di rifiuti da sottoporre a R12 nell'impianto in oggetto. L'aggiornamento o la nuova garanzia finanziaria dovranno essere prestate secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

2.1. l'importo aggiuntivo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, rispetto a quanto già garantito, è pari a € **7.200,00**;

2.2. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;

2.3. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:

1. *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
2. *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
3. *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*

2.4. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

2.5. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

2.6. le dichiarazioni di cui ai punti 2.4 e 2.5 sopra riportati dovranno essere allegate all'originale della polizza;

2.7. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni

richiesta degli organi di controllo;

2.8. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta **la revoca del presente atto previa diffida**;

3. **di stabilire** che **non** potranno essere sottoposti all'operazione R12 i quantitativi annuali incrementati e i codici EER 040221- rifiuti da fibre tessili ed EER 040222 - rifiuti da fibre tessili lavorate implementati con il presente atto fino all'accettazione della Garanzia Finanziaria di cui ai punti precedenti;
4. **che restano ferme** le disposizioni in materia di prevenzione incendi e le disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018;
5. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
6. **di precisare** che il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
7. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
8. **di dare atto che** nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica di AIA nei confronti della ditta Bandini e Casamenti S.r.l.;
9. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
10. **di fare salvi** i diritti di terzi;
11. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
12. **di inviare copia** del presente atto a Bandini e Casamenti S.r.l., al Comune di Forlì e all'Azienda USL territorialmente competente;

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia" - FC
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.